

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 15 aprile 2016

Deliberazione n. 2016/8/38

Oggetto: Agenzia delle Entrate. Avviso di liquidazione n. 15/IT/00052/000/P001.

L'anno duemilasedici il giorno 15 del mese di aprile alle ore 9,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1. Giulio BELMONTE	- Presidente	presente
2. Michele VIGNOLA	-V Presidente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Vincenzo SIRIGNANO	- Componente	presente
5. Modestino Maria IANDOLI	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

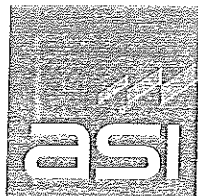
1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Giuseppe GUGLIELMO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Benvenuto DE PASQUALE	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Giuseppe Tolino.

IL COMITATO DIRETTIVO

- Premesso
- che in data 20/01/2015 il Consorzio ha stipulato con la società Ecosistem srl atto di compravendita redatto dal Notaio Massimo Giordano, rep. 6640/04140, reg. in Avellino il 12.2.2015 al n. 552, avvalendosi dell'agevolazione fiscale di cui agli artt. 23/24 del D.P.R. 601/73.
 - che in data 04.04.2016 l'Agenzia delle Entrate ha notificato avviso di liquidazione (all.n. 1) n. 15/1T/000552/000/P001, relativa ad una erronea registrazione in esenzione ex art 24 del DPR 601/73 trattandosi di agevolazione fiscale soppressa dall'art. 10 comma 4 del DL Lgs 23/2011;
- Visto
- l'art. 24 (che richiama l'art. 23) del DPR 601/73 (all.n.2) che recita quanto segue: "Ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, di cui al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sono applicate, in quanto compatibili, le agevolazioni previste dal precedente articolo. L'imposta sostitutiva tiene luogo anche delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei consorzi nonché i trasferimenti e le retrocessioni di beni effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese industriali";
- Dato atto
- della relazione resa dal Responsabile dell'Ufficio contabile nella quale si evidenzia che
- che la normativa in maniera inequivocabile recita che l'imposta sostitutiva "tiene luogo" anche delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;
 - che si tratta quindi di una agevolazione, in quanto il Consorzio ASI versa l'imposta sostitutiva in luogo dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale ecc.
 - che l'Agenzia delle Entrate ha emanato circolare n. 2/E del 21/02/2014, nella quale elenca tassativamente le norme di agevolazione o esenzione abrogate; che tra queste, non risulta menzionato l'art 24 DPR 601/73 che, pertanto, risulta non abrogata. La circolare, alle pagine 56/57 recita quanto segue: " L'articolo 10 del decreto stabilisce, al comma 4, che "In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono sopresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali";
 - che la dizione utilizzata dal legislatore è ampia, tale da ricomprendere tutte le agevolazioni relative ad atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso in genere, riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, non trovano più applicazione quelle previsioni normative che stabiliscono misure agevolate



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

dell'imposta di registro intese quali riduzioni di aliquote, imposte fisse o esenzioni dall'imposta, per "agli atti di cui ai commi 1 e 2" del citato articolo 10; tali trasferimenti scontano, dunque, l'imposta di registro nella misura proporzionale ordinaria del 9, del 2 o del 12 per cento. Restano, invece, applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell'ambito dell'articolo 1 della Tariffa, ovvero atti non riconducibili tra quelli traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere o traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi. Si riporta di seguito un elenco di previsioni normative che recano agevolazioni fiscali da ritenere non più applicabili per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su beni immobili, posti in essere a titolo oneroso, a partire dal 1° gennaio 2014:"...omissis. Segue pertanto l'elenco delle agevolazioni e esenzioni non più applicabili, tra cui non risulta essere presente l'art. 24 del DPR 601/73, come si può evincere dalle pagine 57-61 della circolare dell'Agenzia delle Entrate indicata;

- che l'agevolazione di cui all'art. 24 del DPR 601/73 non è abrogata;

Dato atto altresì, della proposta di provvedimento che segnala l'opportunità di presentare all'Agenzia delle entrate istanza di autotutela ed in caso di diniego, ricorso alla Commissione Tributaria;

Visto l'art. 2 della convenzione in essere con il Dott. Gianluigi Palmieri nella quale il professionista è incaricato, tra l'altro, di rappresentare e difendere l'Ente in ogni stato e grado di giudizio di contenzioso tributario e fiscale;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Il Presidente è autorizzato a presentare all'Agenzia delle entrate istanza di autotutela per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 15/IT/00052/000/P001ed in caso di diniego, di incaricare il Dott. Gianluigi Palmieri, consulente del Consorzio, a proporre ricorso alla Commissione Tributaria.